

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2174)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 4130)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1987

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è costituito dal seguente:

« È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel

quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea (CSCE/CDE) ».

Art. 2.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 970 milioni, si provvede a carico del capitolo n. 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.